

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELL' UMBRIA**

Sentenza numero 107 del 24 marzo 2005

**Concorsi pubblici – prova preselettiva – ridotto numero candidati –
illegittimità per eccesso di potere, manifestato in modo illogico**

*Massima e breve nota di commento a cura del dott. Mario Tocci**

Con questa importante sentenza, il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria – presieduto da Pier Giorgio Lignani, che si è avvalso di Carlo Luigi Cardoni quale estensore – ha censurato l'operato di una Pubblica Amministrazione (precisamente l'Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro) che aveva bandito un concorso e disposto l'espletamento di prove preselettive e preliminari all'accesso alle prove vere e proprie, ancorché i candidati fossero in numero non elevato rispetto ai posti disponibili.

Hanno osservato i magistrati amministrativi perugini che le prove preselettive integrano un istituto di carattere assolutamente eccezionale, che limita le possibilità di vaglio completo di tutti i candidati concorsuali ma si giustifica in relazione alla salvaguardia del superiore interesse al buon andamento dell'apparato organizzativo della Pubblica Amministrazione (consacrato nell'articolo 97 della Carta Costituzionale). Allorché il numero ridotto dei candidati concorsuali permetta il vaglio completo degli stessi, cade la condizione che legittima lo svolgimento di prove preselettive, sicché la disposizione che statuisca l'espletamento delle medesime in simile situazione è caratterizzata da assoluta illogicità e configura pertanto il vizio dell'eccesso di potere.

*

- *Patrocinatore legale del Foro di Cosenza*
- *Allievo SSPL – Facoltà di Giurisprudenza – Università Statale degli Studi di Catanzaro*
- *Coll. Cattedra Diritto Privato – Fac. Sc. Politiche – Università Statale degli Studi della Calabria*

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELL' UMBRIA**

Sentenza numero 107 del 24 marzo 2005

Concorsi pubblici – prova preselettiva – ridotto numero candidati –
illegittimità per eccesso di potere, manifestato in modo illogico

Massima e breve nota di commento a cura del dott. Mario Tocci

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso n. 538/2004 proposto da M. M., rappresentato e difeso dall'avv. D. E. e dall'avv. M. R. D. ed elettivamente domiciliato presso il primo difensore in Perugia, via del Sole n. 8 (St. avv. G. P.);

CONTRO

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), in persona del Presidente e legale rappresentante pro-tempore, non costituito in giudizio;

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), Direzione Regionale per l'Umbria, in persona del legale rappresentante pro-tempore; rappresentato e difeso dall'avv. B d'E. e dall'avv. F. C., con domicilio eletto presso l'Avvocatura Regionale INAIL, in Perugia, Via G. Battista Pontani n. 12;

E NEI CONFRONTI DI

P. G. e C. S., entrambe non costitutesi in giudizio;

per l'annullamento

- del bando per il concorso pubblico per esami e titoli a complessivi n. 163 posti (di cui 4 posti per unità ubicate nella Regione Umbria) per l'area C – posizione

*

- *Patrocinatore legale del Foro di Cosenza*
- *Allievo SSPL – Facoltà di Giurisprudenza – Università Statale degli Studi di Catanzaro*
- *Coll. Cattedra Diritto Privato – Fac. Sc. Politiche – Università Statale degli Studi della Calabria*

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELL' UMBRIA**

Sentenza numero 107 del 24 marzo 2005

**Concorsi pubblici – prova preselettiva – ridotto numero candidati –
illegittimità per eccesso di potere, manifestato in modo illogico**

Massima e breve nota di commento a cura del dott. Mario Tocci

economica C1 – profilo delle attività parasanitarie con funzioni di infermiere professionale, indetto dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 27 luglio 2004 nella parte in cui non determina i posti disponibili al netto dei posti già ricoperti da infermieri professionali con contratto a tempo determinato conseguito a seguito di superamento di apposita selezione e comunque nella parte in cui non prevede una riserva di posti per il citato personale;

- della determinazione del 1 settembre 2004 della Commissione Centrale di cui all'art. 4 del bando di concorso istituita presso la Direzione Centrale dell'INAIL, il tutto nella parte in cui prevede di far precedere le prove scritte da prove preselettive, in particolare nella parte in cui prevede dette prove preselettive anche per il personale già in servizio presso l'INAIL con qualifica di infermiere professionale con contratto a tempo determinato stipulato a seguito di superamento di specifica selezione; e altresì avverso la graduatoria pubblicata il 27 settembre 2004 relativa all'esito delle prove preselettive nonché degli atti non conosciuti dal ricorrente con i quali sono stati individuati gli argomenti, i criteri, tempi e le modalità di svolgimento della prova medesima, oltre ad ogni altro atto connesso sia esso presupposto, conseguente e/o applicativo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

*

- *Patrocinatore legale del Foro di Cosenza*
- *Allievo SSPL – Facoltà di Giurisprudenza – Università Statale degli Studi di Catanzaro*
- *Coll. Cattedra Diritto Privato – Fac. Sc. Politiche – Università Statale degli Studi della Calabria*

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELL' UMBRIA**

Sentenza numero 107 del 24 marzo 2005

**Concorsi pubblici – prova preselettiva – ridotto numero candidati –
illegittimità per eccesso di potere, manifestato in modo illogico**

Massima e breve nota di commento a cura del dott. Mario Tocci

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del giorno 9 febbraio 2005 la relazione del Dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi i difensori delle parti come da verbale

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto:

FATTO E DIRITTO

1- Il ricorrente, infermiere professionale a tempo determinato presso l'I.N.A.I.L., ha partecipato ad un concorso indetto dall'Istituto per quattro posti (nella Regione Umbria) analoghi, ma a tempo indeterminato.

L'Amministrazione ha deciso di far precedere le prove concorsuali da una prova preselettiva che il ricorrente non ha superato.

Egli, tuttavia, ammesso con riserva alle prove concorsuali, è risultato vincitore (con riserva) del posto essendosi collocato in seconda posizione.

Con il ricorso, antecedente alle prove concorsuali e, ovviamente, alla graduatoria finale, vengono impugnati il bando di concorso e gli atti con i quali è stato deciso di ricorrere alle prove preselettive nonché l'esito di queste ultime.

2- Si deducono articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sostenendo, in estrema sintesi, che sarebbe stato illogico:

- non aver previsto l'esonero dalla preselezione per i concorrenti già vincitori (come il ricorrente) di altre selezioni per posti analoghi;

- aver effettuato la preselezione anche nelle regioni ove era particolarmente basso il numero dei concorrenti, come verificatosi nella regione Umbria;

*

- *Patrocinatore legale del Foro di Cosenza*
- *Allievo SSPL – Facoltà di Giurisprudenza – Università Statale degli Studi di Catanzaro*
- *Coll. Cattedra Diritto Privato – Fac. Sc. Politiche – Università Statale degli Studi della Calabria*

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELL' UMBRIA**

Sentenza numero 107 del 24 marzo 2005

**Concorsi pubblici – prova preselettiva – ridotto numero candidati –
illegittimità per eccesso di potere, manifestato in modo illogico**

Massima e breve nota di commento a cura del dott. Mario Tocci

- non aver previsto una riserva di posti a favore del personale già comunque in servizio presso l'Istituto.

Si deduce altresì la mancata indicazione preventiva del tipo di prova preselettiva.

L'Amministrazione si è costituita controdeducendo puntualmente.

3- Il Collegio, in primo luogo, ritiene non necessario integrare il contraddittorio, come pure prospettato dal ricorrente con memoria del 31 dicembre 2004, giacché l'impugnazione non è volta contro le prove concorsuali e la graduatoria finale del concorso (tutte successive alla notifica del ricorso), ma contro le prove preselettive rispetto al cui esito non si configurano controinteressati, poiché esse attengono ad una fase antecedente il concorso vero e proprio.

In ogni caso, poi, il gravame risulta notificato alla concorrente in quinta posizione che acquisirebbe il quarto posto ove il ricorrente venisse espunto dalla graduatoria in cui è stato immesso con riserva, per cui il contraddittorio è comunque integro.

4- In secondo luogo, il Tribunale ritiene proficuo esaminare il ricorso iniziando dalle censure concernenti la determinazione di far precedere le prove concorsuali dalla preselezione

Si osserva, al riguardo, che il bando di concorso (articolo 5, comma 4) prevede l'utilizzo di prove preselettive "per le regioni che presentino un elevato numero di domande di partecipazione".

*

- *Patrocinatore legale del Foro di Cosenza*
- *Allievo SSPL – Facoltà di Giurisprudenza – Università Statale degli Studi di Catanzaro*
- *Coll. Cattedra Diritto Privato – Fac. Sc. Politiche – Università Statale degli Studi della Calabria*

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELL' UMBRIA**

Sentenza numero 107 del 24 marzo 2005

**Concorsi pubblici – prova preselettiva – ridotto numero candidati –
illegittimità per eccesso di potere, manifestato in modo illogico**

Massima e breve nota di commento a cura del dott. Mario Tocci

L'Amministrazione, invece, con l'impugnata delibera in data primo settembre 2004, ha disposto l'utilizzo della preselezione in considerazione dell'elevato numero delle domande pervenute a livello nazionale (il testo non è equivoco) e ne ha previsto l'impiego allorché il numero dei partecipanti fosse superiore al quintuplo dei posti messi a concorso.

5- Al riguardo, il Tribunale, in primo luogo, condivide le controdeduzioni dell'Istituto circa la natura discrezionale della scelta avversata.

Tuttavia, se è vero che si tratta di una scelta discrezionale e di merito, come tale non sindacabile in questa sede se non per macroscopica irrazionalità, è altrettanto vero che quest'ultima appare sussistente.

Infatti, la prova preselettiva, volta a snellire le operazioni concorsuali con una preventiva riduzione del numero dei concorrenti si connota come un istituto di carattere assolutamente eccezionale.

Esso, invero, comunque limita le possibilità di vagliare tutti i concorrenti così riducendo, da un lato, le chance individuali di accesso all'impiego e, dall'altro lato, le opportunità di scelta dell'Amministrazione.

Tali sacrifici degli interessi pubblici e privati si giustificano solo in ragione di un superiore interesse organizzativo il quale trova la sua ragione nel dettato dell'articolo 97 della Costituzione.

6- L'esistenza di un simile interesse, tuttavia, va valutata in concreto con riferimento alle singole realtà operative.

*

- *Patrocinatore legale del Foro di Cosenza*
- *Allievo SSPL – Facoltà di Giurisprudenza – Università Statale degli Studi di Catanzaro*
- *Coll. Cattedra Diritto Privato – Fac. Sc. Politiche – Università Statale degli Studi della Calabria*

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELL' UMBRIA**

Sentenza numero 107 del 24 marzo 2005

**Concorsi pubblici – prova preselettiva – ridotto numero candidati –
illegittimità per eccesso di potere, manifestato in modo illogico**

Massima e breve nota di commento a cura del dott. Mario Tocci

Quindi, lo stabilire a priori che comunque in ogni regione si dovesse ricorrere alla preselezione ove il numero dei concorrenti superasse il quintuplo dei posti a concorso si configura come un'astrazione che non tiene conto delle effettive difficoltà organizzative.

Per vero, se il numero dei posti e dei concorrenti è elevato le prove preselettive possono giustificarsi, ed anche il limite del quinto può essere ragionevole.

Difatti, se, ad esempio, in una regione sono previsti 150 posti a concorso il limite del quintuplo, pari a 750 candidati, appare razionale giacché, in tal caso, lo svolgimento delle prove concorsuali è molto impegnativo.

Per contro, è macroscopicamente illogico aver disposto la preselezione di cui trattasi in presenza di soli quattro posti a concorso e di 42 domande di partecipazione al concorso.

È infatti noto alla comune esperienza come non presenti particolari difficoltà lo svolgimento delle prove concorsuali da parte di un così limitato numero di candidati.

Il tutto, senza poi tener conto del fatto, notorio, che usualmente non tutti coloro che hanno presentato la domanda partecipano effettivamente alle prove, sia perché alcuni risultano privi dei requisiti di ammissione, sia perché altri non si presentano.

*

- *Patrocinatore legale del Foro di Cosenza*
- *Allievo SSPL – Facoltà di Giurisprudenza – Università Statale degli Studi di Catanzaro*
- *Coll. Cattedra Diritto Privato – Fac. Sc. Politiche – Università Statale degli Studi della Calabria*

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELL' UMBRIA**

Sentenza numero 107 del 24 marzo 2005

**Concorsi pubblici – prova preselettiva – ridotto numero candidati –
illegittimità per eccesso di potere, manifestato in modo illogico**

Massima e breve nota di commento a cura del dott. Mario Tocci

7- Per tali ragioni il ricorso dev'essere accolto con assorbimento dell'esame delle rimanenti doglianze, attesa la natura d'antecedente logico di quella ritenuta fondata.

In conseguenza il ricorrente dev'essere inserito nella graduatoria finale del concorso a titolo definitivo.

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo dell'Umbria, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla gli atti impugnati nei limiti dell'interesse del ricorrente e così come precisato in motivazione.

Compensa le spese fra le parti.

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 12 gennaio 2005 con l'intervento dei signori:

Avv. Pier Giorgio Lignani Presidente

Avv. Annibale Ferrari Consigliere

Dott. Carlo Luigi Cardoni Consigliere, estensore

L'ESTENSORE
F.to Carlo Luigi Cardoni

IL PRESIDENTE
F.to Pier Giorgio Lignani

IL SEGRETARIO

F.to Francesca Bianconi

*

- *Patrocinatore legale del Foro di Cosenza*
- *Allievo SSPL – Facoltà di Giurisprudenza – Università Statale degli Studi di Catanzaro*
- *Coll. Cattedra Diritto Privato – Fac. Sc. Politiche – Università Statale degli Studi della Calabria*